



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI TORINO SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |        |            |
|--------------------------|----------|--------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GRIFFEY  | MARIO  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RINALDI  | ETTORE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | LO MUNDO | EDITH  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |        |            |
| <input type="checkbox"/> |          |        |            |
| <input type="checkbox"/> |          |        |            |
| <input type="checkbox"/> |          |        |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 10/07 depositato il 05/01/2007
- avverso la sentenza N. 25/05/2006 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARONA controparte:

difeso da:  
NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 1998

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 10/07

UDIENZA DEL

25/03/2008 ore 15:00

SENTENZA

N°

9/24/08

PRONUNCIATA IL:

25/03/08

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

05/05/08

Il Segretario

U. Borillo



## CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE

Il contribuente, esercente la professione di grafico, ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Arona - avverso istanza di rimborso IRAP versata per gli anni di imposta dal 1998 al 2002, sostenendo il difetto di presupposto dell'imposta per aver svolto l'attività in assenza di dipendenti e con attrezzature di poco conto.

La Commissione provinciale di Novara accoglie parzialmente il ricorso dichiarando non dovuto il rimborso per gli anni 1998 e 1999, anni in cui l'attività veniva svolta avvalendosi di lavoro altrui e di una struttura autonoma e accogliendo il ricorso per i rimanenti anni non risultando elementi di organizzazione tali da realizzare il presupposto di imposta.

Propone appello l'Ufficio di Arona indicando come motivi:

- a) il contribuente ha compensato il credito IRAP anno 2002 con modello F24 del 16.7.2003, per il 2003 escludere il rimborso;
- b) Tutti gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni come definiti dall'art. 49 TUIR vanno ex lege considerati esercenti un'attività autonomamente organizzata, non è quindi necessario accertare l'entità dell'organizzazione del soggetto esercente un'attività di lavoro autonomo trattandosi di questione estranea all'ambito di applicazione dell'imposta. Non vi può essere un accertamento caso per caso attribuendo rilevanza ora a questo o a quell'altro elemento, secondo la libera interpretazione degli organi giudicanti, in violazione dei principi di certezza giuridica ed eguaglianza e in violazione del principio di legalità dell'art. 23 Cost. che domina l'intera materia tributaria.

Parte appellata non si è costituita. Alla pubblica udienza l'Ufficio ha confermato le conclusioni assunte.

## MOTIVI DELLA DECISIONE


Il motivo sub b) che tende ad escludere la necessità di una ricorrenza nel caso concreto del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione per chi è professionista/lavoratore autonomo è esplicitamente escluso sia dalla sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione nelle numerose pronunce in materia e non trova un riferimento normativo.

L'accertamento in concreto svolto dai primi giudici ha tenuto conto delle produzioni effettuate dal contribuente che ha assolto il suo onere probatorio.

Le recenti sentenze della Cassazione che si riportano richiedono che gli elementi di organizzazione debbono essere tali da comportare un aumento della redditività della attività del professionista.

*Sono soggetti passivi di imposta, in quanto esercenti arti o professioni indicati nell'art. 49, comma 1, d.p.r. 917/86 anche coloro che svolgono attività professionale, escluse soltanto le ipotesi di esercizio in forma occasionale o di attività che si estrinsecano in una collaborazione coordinata continuativa. Presupposto per l'assoggettamento di tale attività ad imposizione è l'esistenza di una autonoma organizzazione la quale ricorre quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi e accresca la capacità produttiva del contribuente stesso, di guisa che l'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale (Cass. 16.2.2007 n. 3672).*

E ancora sulla autonoma organizzazione *Essa postula la esistenza di uno o più elementi di suscettibili di combinarsi con il lavoro proprio dell'interessato potenziandone le possibilità di risultati. Non occorre che sussista una struttura di importanza prevalente rispetto al lavoro del*



*titolare o addirittura da generare profitti anche senza lo stesso, ma è sufficiente che si realizzi un insieme di fattori che sia tale da porre il professionista in una condizione più favorevole rispetto a quella che sarebbe attuata in mancanza. Non ha importanza assoluta la maggiore o minore consistenza di tale insieme, essendo importante che non si tratti di elementi trascurabili bensì concretamente ed effettivamente idonei a fornire un apporto potenziativo. Accertamento di fatto che il giudice di merito deve effettuare in relazione al caso concreto. In sintesi l'obbligo del pagamento dell'imposta deve essere affermato in presenza di un apparato che non risulti sostanzialmente ininfluenza, ma fornisca al titolare un apporto apprezzabile al fine di assicurare all'attività professionale maggiore efficacia e capacità produttiva. (Cass. 18.4.2007 n. 9214).*

Per quanto concerne il motivo sub a) che chiede vescludere dal rimborso l'anno 2003 avendo il contribuente già utilizzato l'eccedenza dell'anno 2002, si osserva che l'anno 2003 non è stato chiesto a rimborso e che ovviamente per l'anno 2002 dovrà essere restituito l'importo corrispondente all'imposta effettivamente dovuta e versata.

Le spese del presente grado si dichiarano compensate atteso il conflitto giurisprudenziale di merito finora in atto.

P.Q.M.

La Commissione tributaria Regionale, conferma la sentenza appellata e compensa le spese del grado.

Torino, 25.3.2008

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

